



FALCRI silcea

## UNITÀ SINDACALE

Falcri Silcea

Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA

Tel. 068416336 - Fax 068416343

www.unisin.it



FALCRI silcea

## DISDETTA ABI ACCORDO RLS

### Prime norme comportamentali

Informiamo le nostre strutture che alla disdetta da parte dell'ABI dell'accordo di settore sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 12 marzo 1997, recapitata alle OO.SS. lo scorso 21 giugno, e che produce il proprio effetto a partire dal 1° ottobre (allegata), stanno facendo seguito in molte Banche disdette degli accordi aziendali sul medesimo tema.

Ricordiamo che, a questo punto, la materia della salute e sicurezza sul lavoro è disciplinata, dal 1° ottobre scorso, unicamente dalla normativa vigente: il D.Lgs 81/2008. La scrivente Segreteria Nazionale intende fornire, di seguito, agli R.L.S. ed alle proprie Strutture Sindacali indicazioni utili ad operare in piena consapevolezza nella situazione di incertezza generata dalle scelte unilaterali di ABI e Banche.

### **PERMANENZA IN CARICA**

Gli R.L.S attualmente in carica, a seguito di elezioni o designazioni intervenute antecedentemente alla data del 1° ottobre 2013, restano ovviamente in funzione fino alla naturale scadenza del proprio mandato (durata 4 anni). Secondo l'accordo di settore disdetto da ABI, *"Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti"*. La normativa vigente nulla dice in merito alla proroga, in caso di scadenza del mandato ed in attesa di nuove elezioni.

Il consiglio che la Segreteria Nazionale sente di dare agli R.L.S. ed alle nostre strutture è quello di proseguire, come se nulla fosse, nella propria attività anche dopo la scadenza del mandato attendendo le eventuali risposte e/o problematiche sollevate dalle Banche riguardo l'operatività e la carica stessa.

**R.L.S. e strutture di fronte ad eventuali difficoltà o difformità create da interventi delle Banche dovranno interessare immediatamente la Segreteria Nazionale.**

### **ATTRIBUZIONI**

L'R.L.S. resta pienamente titolare delle proprie attribuzioni, riconosciute dalla Legge (art. 50, D.Lgs. 81/2008), e ha dunque diritto:

- ✓ di accedere ai luoghi di lavoro;
- ✓ di essere consultato preventivamente e tempestivamente:
  - sulla valutazione dei rischi, e sulla prevenzione;

- *sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
  - *sulla formazione;*
- ✓ di ricevere informazioni e documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e sulle relative misure di prevenzione, nonché sull'organizzazione e agli ambienti di lavoro, sugli infortuni e sulle malattie professionali;
  - ✓ di ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - ✓ ad una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, con verifica di apprendimento, ed 8 ore annue, in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori;
  - ✓ di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
  - ✓ di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche a parte di autorità competenti, dalle quali deve essere sentito;
  - ✓ di partecipare alla riunione periodica in tema di prevenzione e protezione, che si deve tenere almeno una volta all'anno;
  - ✓ di fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
  - ✓ di avvertire l'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - ✓ di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga non idonei le misure e/o i mezzi di prevenzione e protezione dai rischi adottate.

## **ELEZIONI E PERMESSI**

La legge rinvia agli accordi di settore la disciplina del numero degli R.L.S., delle modalità di elezione, dei permessi: *“Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”* (art. 47, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

In assenza di regolamentazione a livello di settore e/o aziendale, la Legge prevede che *“il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:*

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;*
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;*
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.*

*In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”* (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008).

## **Anche in questo caso prima di modificare il numero degli RLS è bene informare e raccordarsi con la Segreteria Nazionale.**

Seppur rinvia la disciplina di dettaglio agli accordi di settore, la normativa vigente prevede che: *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”* (art. 50, comma 2, D.Lgs. 81/2008). Fondamentale ricordare che l'R.L.S. *“non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”* (ibidem).

**Anche in questo caso prima di uniformarsi a qualsiasi disposizione aziendale è bene informare e raccordarsi con la Segreteria Nazionale.**

## **CONCLUSIONI**

Ricordiamo a tutte le RR.SS.AA. ed alle Segreterie degli O.D.C. che il capitolo della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori è di assoluta competenza sindacale (CCNL, CIA, Semestrale, Statuto dei Lavoratori, Costituzione etc.) e che di fronte alla disdetta dell'accordo da parte di ABI è auspicabile un massiccio aumento dell'attività sindacale riguardante detti capitoli.

Non escludiamo, tra l'altro, l'acquisizione di un parere legale di cui daremo ovviamente informazione a tutte le strutture.

Ribadiamo quindi agli R.L.S ed alle strutture sindacali di informare tempestivamente la Segreteria Nazionale in caso di limitazioni nell'esercizio della funzione e/o delle proprie prerogative, al fine di adottare le opportune misure.

Cordiali saluti.

Roma, 2 ottobre 2013

LA SEGRETERIA NAZIONALE